



LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI – IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Sezione I

**«I reati presupposto della responsabilità
dell'ente»**

ART. da 24 a 25-BIS

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 24 *bis* - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24 *ter* - Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 – Peculato, **indebita destinazione di denaro o cose mobili**, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Art. 25 *bis* - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

ART. da 25-BIS. 1 a 25-SEXIES

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 25 *bis.1* – Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25 *ter* – Reati societari

Art. 25 *quater* – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Art. 25 *quater.1* – Partiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25 *quinquies* – Delitti contro la personalità individuale

Art. 25 *sexies* – Reati di abuso di mercato

Art. 187 *quinquies* TUF – Altre fattispecie in tema di abusi di mercato

ART. da 25- *SEPTIES* a 25- *UNDECIES*

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 25 *septies* – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 25 *octies* – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25 *octies.1* – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e **trasferimento fraudolenti di valori**

Art. 25 *octies.1*, comma 2 – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 25 *novies* – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25 *decies* – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25 *undecies* – Reati ambientali

ART. da 25- *DUODECIES* a 25-*SEXIESDECIES*

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 25 *duodecies* - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25 *terdecies* – Razzismo e xenofobia

Art. 25 *quaterdecies* – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25 *quinquiesdecies* - Reati tributari

Art. 25 *sexiesdecies* - Contrabbando

ART. da 25- *SEPTIESDECIES* a 25- *UNDEVICIES*

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 25 *septiesdecies* – Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25 *duodevicies* – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Art. 25 *undevicies* – Delitti contro gli animali

Sezione II

«Le principali novità normative»

ART. 24 BIS

Delitti informatici

Estorsione informatica art. 629, terzo comma, c.p.

- La **I. 90/2024** (c.d. Legge sulla Cybersicurezza) ha apportato significative modifiche ad alcuni dei delitti informatici di cui all'art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001, disponendo un **aggravamento del trattamento sanzionatorio a carico dell'ente**.
- La legge ha, inoltre, aggiunto all'art. 24 bis **il nuovo comma 1 bis**, introducendo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti la fattispecie di **estorsione informatica, di cui all'art. 629, terzo comma, c.p.**

Art. 629, terzo comma, c.p. – Estorsione informatica

“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”.

ART. 25

Traffico di influenze illecite Art. 346 bis c.p.

- La fattispecie è stata riformulata per mezzo della disposizione di cui **all'art. 1 c. 1 lett. t) della L. 3/2019, nonché da ultimo dalla L. 114/2024 (c.d. Legge Nordio)**. Tale intervento normativo ha comportato l'eliminazione di ogni riferimento ai rapporti di conoscenza solamente asseriti con i pubblici ufficiali, nonché la previsione di requisiti di configurabilità più stringenti.
- La stessa fattispecie è stata inserita all'interno dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 quale reato presupposto per mezzo della disposizione di cui **all'art. 1 c. 9 lett. b) della L. 3/2019**.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Art. 314 bis c.p.

- La fattispecie è stata inserita all'interno dell'**art. 25 del D.Lgs. 231/2001** quale reato presupposto per mezzo **della L. 112/2024**.

ART. 25

Art. 314 bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili

«Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000».

ART. 25

Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.

- La fattispecie, che era stata inserita all'interno dell'**art. 25** del **D.Lgs. 231/2001** quale reato presupposto per mezzo del **D.Lgs. n. 75/2020, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114**

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

I. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

II. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

ART. 25 OCTIES. 1

Inserimento dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti nel catalogo delle fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

- Il **D.Lgs. n. 184/2021** ha aggiunto all'elenco dei reati rubricato come: **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**. Tale articolo comprende le seguenti fattispecie di reato:
 1. **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);**
 2. **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);**
 3. **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario e di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);**
 4. **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.): fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto dalla l. 137/2023 e, da ultimo, modificata dal d.l. 19/2024.**

ART. 25- OCTIES. 1

Trasferimento fraudolento di valori Art. 512-bis c.p.

- La fattispecie è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ex Decreto, con l'entrata in vigore della **I. 137/2023**.
- **Essa è stata modificata dall'art. 3, comma 9, d.l. 19/2024, che ha introdotto il comma secondo.**

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.

ART. 25- NOVIES

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- La Legge **n. 166/2024** ha introdotto alcune significative modifiche in relazione ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. Essa, da un lato, ha ampliato la categoria di soggetti ammessi all'esercizio dell'attività di intermediazione sul diritto d'autore: non solo la **Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)**, ma anche altri **organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendenti**;
- dall'altro lato, la legge 166/2024 ha modificato gli artt. **171-bis, 171-ter** e **171-septies** della **L. 633/1941**, punendo non solo la contraffazione dei contrassegni SIAE, ma anche quella relativa ai contrassegni rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

ART. 25- UNDECIES

Reati ambientali

- In data **1 ottobre 2025**, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto n. **116/2025**, recante «*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*», già approvato dal Senato.
- In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, si indicano di seguito le novità più rilevanti apportate dal d.l. 116/2025:
 1. **Estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 alle seguenti fattispecie di reato, inserite nel catalogo dei reati presupposto:**
 - A. Impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.);
 - B. Omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.);
 - C. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p. – modificato dal d.l. 116/2005, con l'introduzione di una circostanza aggravante al secondo comma);
 - D. Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 *bis* T.U. Ambiente – d.lgs. 152/2006);
 - E. Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 *ter* T.U. Ambiente);
 - F. Combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis* T.U. Ambiente).

ART. 25- UNDECIES

Reati ambientali

- 2. Modifica del trattamento sanzionatorio dei reati previsti dal codice penale e dal T.U.Ambiente, già presupposto della responsabilità amministrativa degli enti:**
 - A. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
 - B. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U. Ambiente);
 - C. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art 258 T.U.Ambiente);
 - D. Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 T.U.Ambiente).
- 3. Innalzamento sanzioni pecuniarie;**
- 4. Estensione sanzioni interdittive nei casi di condanna per i reati di cui agli artt. 256, 256 bis e 259 T.U.Ambiente;**
- 5. Estensione sanzioni interdittive nei casi di condanna per i reati di cui agli artt. 452 bis, quater, *sexies*, *quaterdecies* c.p.**

ART. 25 *QUINQUIESDECIES*

Reati tributari

- Attraverso il **d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173**, rubricato «**Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali**», il legislatore è intervenuto sulla disciplina dei reati tributari, operando un intervento compilativo di ricollocazione delle norme amministrative e penali.
- Con il predetto decreto, le disposizioni sanzionatorie amministrative e penali già vigenti sono state accorpate in un unico testo di legge, mantenendone inalterati i contenuti.
- Il **previgente d.lgs. 74/2000, conseguentemente, è stato abrogato** ma, per effetto di quanto disposto dall'art. 102 del d.lgs. n. 173/2024, **la decorrenza degli effetti della nuova normativa è stata posticipata alla data dell'1 gennaio 2026**.

ART. 25 *QUINQUIES- DECIES*

Reati tributari

- Si riportano nelle seguenti tabella le vigenti fattispecie penali con la numerazione degli articoli di cui al d.lgs. 74/2000 e con la numerazione attribuitagli dal nuovo d.lgs. 173/2024.

Rubrica	Numerazione di cui al d.lgs. 74/2000	Numerazione di cui al d.lgs. 173/2024
Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 2	Art. 74
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Art. 3	Art. 75
Dichiarazione infedele	Art. 4	Art. 76
Omessa dichiarazione	Art. 5	Art. 77
Tentativo	Art. 6	Art. 78
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 8	Art. 79
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Art. 10	Art. 81
Indebita compensazione	Art. 10 <i>quater</i>	Art. 84
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	Art. 11	Art. 85

Delitti contro il patrimonio culturale

ART. 25 *SEPTIESDECIES*

- La **l. n. 22/2022** ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septiesdecies*, rubricato come: **Delitti contro il patrimonio culturale, modificato dalla l. 6/2024**. Tale articolo comprende le seguenti fattispecie di reato:
 1. Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
 2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
 3. Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
 4. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
 5. Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);

ART. 25 SEXIESDECIES

Contrabbando

- Il **d.lgs. n. 141/2024** ha inserito, all'interno dell'art. 25 *sexiesdecies* del d.lgs. 231/2001 (che già disciplinava la responsabilità dell'ente per i reati di contrabbando), alcuni **reati previsti dal Testo Unico in materia di Accise** (d.lgs. 504/1995) – ad esempio, sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici; sui tabacchi lavorati; vendita di tabacchi lavorati; fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche; ecc.
- D'altro canto, ai sensi del Titolo VI (Violazioni doganali), Capo I (Sanzioni di natura penale), **rientrano nel novero dell'art. 25 *sexiesdecies* d.lgs. 231/2001** non più le fattispecie previste dal D.P.R. 43/1973, ma **le seguenti fattispecie**:
 1. Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. 141/2024);
 2. Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. 141/2024);
 3. Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. 141/2024);
 4. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. 141/2024);
 5. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. 141/2024);
 6. Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. 141/2024);

ART. 25

SEXIESDECIES

Contrabbando

7. Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. 141/2024);
8. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 d.lgs. 141/2024);
9. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. 141/2024);
10. Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 d.lgs. 141/2024);
11. Recidiva nel contrabbando (art. 89 d.lgs. 141/2024).

Delitti contro il patrimonio culturale

ART. 25 *SEPTIESDECIES*

6. Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
7. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.), modificato dalla l. 6/2024;
9. Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

**Distruzione, dispersione, deterioramento,
deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni
culturali o paesaggistici
Art. 518-duodecies c.p.**

Per mezzo dell'art. 2, comma 1 della **L. 22 gennaio 2024, n. 6**, è stato modificato il primo comma della fattispecie.

**ART. 25
SEPTIESDECIES**

**Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
(art. 518-duodecies c.p.)**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

ART. 25 *UNDEVICIES*

Delitti contro gli animali

- Attraverso la Legge **6 giugno 2025, n. 82**, è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, ex d.lgs. 231/2001, il nuovo **art. 25-*undevicies***, relativo alla responsabilità dell'ente per “Delitti contro gli animali”.
- L'obiettivo della novella è, da un lato, quello di **rafforzare il sistema sanzionatorio** contro le condotte lesive del benessere animale; dall'altro, allineare la normativa penale italiana agli **standard europei e internazionali** in materia di protezione degli animali.
- Le fattispecie inserite nel catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 sono:
 - 544-bis c.p. (*Uccisione di animali*);
 - 544-ter c.p. (*Maltrattamento di animali*);
 - 544-quater c.p. (*Spettacoli o manifestazioni vietati*);
 - 544-quinquies c.p. (*Combattimenti tra animali*);
 - 638 c.p. (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*).

ART. 25 UNDEVICIES

Uccisione di animali art. 544-bis c.p.

Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

ART. 25 UNDEVICES

Maltrattamento di animali art. 544-ter c.p.

Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

ART. 25 UNDEVICIES

Spettacoli o manifestazioni vietati art. 544-quater c.p.

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale .

ART. 25 UNDEVICIES

Divieto di combattimenti tra animali art. 544-*quinquies* c.p.

Divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

ART. 25 UNDEVICIES

Uccisione o danneggiamento di animali altrui art. 638 c.p.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

Sezione III

**«Le fattispecie, di recente inserimento nel
catalogo dei reati presupposto della
responsabilità degli enti, ex d.lgs. 231/2001e le
fattispecie da ultimo modificate, astrattamente
verificabili nello svolgimento dell'attività dal
personale de La Biennale di Venezia»**

ART. 25

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)
- **Esempio:** Biennale, al fine di ottenere l'autorizzazione per allestire gli spazi dedicati ad un evento, corrisponde una somma di denaro, a titolo di prezzo per l'opera di mediazione illecita, ad un soggetto che abbia un rapporto di familiarità con il Pubblico Funzionario incaricato di rilasciare la stessa autorizzazione.
- **Esempio:** Biennale promette denaro o altre utilità ad un soggetto affinché possa intercedere nei confronti di un pubblico ufficiale per ottenere un finanziamento a cui non avrebbe accesso.

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)
- **Esempio:** Biennale detiene su un conto corrente bancario intestato alla Fondazione somme di denaro, fintiziamente constituenti proventi di eventi e manifestazioni culturali e in realtà conferite da un gruppo criminale organizzato, allo scopo di agevolare la sostituzione o il trasferimento delle somme da parte dello stesso consesso.

ART. 25 OCTIES.1

ART. 25 NOVIES

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*)
 - **Esempio:** Biennale, patrocinando la realizzazione di un sito *web*, rende disponibile al pubblico un cortometraggio in assenza del diritto di utilizzo dell'opera.
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* legge n. 633/1941 comma 1)
 - **Esempio:** Biennale, nella realizzazione di un catalogo digitale o di un supporto multimediale, si avvale di *software* protetto da diritto d'autore senza avere preventivamente acquisito il diritto di sfruttamento.

ART. 25 NOVIES

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* legge n. 633/1941 comma 2)
- **Esempio:** Biennale, al fine di trarre un ingiusto profitto, riproduce abusivamente una banca dati di proprietà di terzi soggetti.

ART. 25 NOVIES

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri, supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* legge n. 633/1941)
 - **Esempio art. 171 *ter* legge n. 633/1941:** Biennale, nell'ambito di una rassegna cinematografica, proietta un lungometraggio senza aver preventivamente acquisito i diritti di utilizzo dell'opera.

ART. 25

SEPTIESDECIES

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.)
- **Esempio art. 518 *duodecies* c.p.:** Biennale deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali ottenuti in occasione dell'organizzazione di eventi.



LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI – IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Sessione di formazione del personale della «Fondazione La Biennale di Venezia»